

CONTRATTO

tra

il **MINISTERO DELLA CULTURA – DIPARTIMENTO PER LA TUTELA****DEL PATRIMONIO CULTURALE DIREZIONE GENERALE****SICUREZZA DEL PATRIMONIO CULTURALE** (d'ora in avanti

denominato, per brevità, anche solo "Ministero"), con sede in Roma, Via

di San Michele 22, codice fiscale 96455440584, rappresentato dall' arch.

Luca Maggi, nato a Roma il 20 maggio 1965, in qualità di Dirigente

Delegato del Capo del Dipartimento, domiciliato per la carica presso la

sede del Ministero, da un lato,

ela Soc. **ALES - ARTE LAVORO E SERVIZI S.p.A.** in seguito denominata

anche per brevità "Ales", con sede in Roma, Via Nazionale n. 243,

capitale sociale Euro 13.616.000,00, interamente versato, Partita I.V.A.

05656701009, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma

RM62576/1999, società soggetta al controllo e coordinamento del

Ministero della Cultura, in persona del dott. Fabio Tagliaferri, nato a

Frosinone (FR) il 2 aprile 1974, in qualità di Presidente e Amministratore

Delegato, domiciliato per la carica presso la sede della medesima "Ales";

VISTO il D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni,

recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali";

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni,recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle**amministrazioni pubbliche*";

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “Legge di contabilità e finanza pubblica” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.L. 12 luglio 2018 n. 86, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità*”, e, in particolare, l’articolo 1, nonché l’articolo 4-bis;

VISTO il D.L. 21 settembre 2019 n. 104 recante “*Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.222 del 21 settembre 2019, convertito in legge, con modificazioni, dalla L.18 novembre 2019, n. 132;

VISTO il D.L. 1° marzo 2021, n. 22, convertito dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*” il quale, all’art. 6, comma 1, prevede la ridenominazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo come “Ministero

	della cultura”;	
	VISTA la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”, pubblicata sul supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale” n. 303 del 30 dicembre 2023 - serie generale;	
	VISTO il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 29 dicembre 2023, pubblicato sul supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale” n. 303 del 30 dicembre 2023 - serie generale, con il quale è stata disposta la ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato, per l’anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026 e, in particolare, la tabella 14 del bilancio di previsione della spesa del Ministero della cultura;	
	VISTA la nota integrativa allo stato di previsione della spesa del Ministero della cultura, per l’anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026, con la quale sono stati individuati gli obiettivi posti a base dell’azione amministrativa e della gestione e i criteri alla base delle formulazioni delle relative previsioni;	
	VISTO il decreto di delega del Decreto del Capo Dipartimento – DIT n. 4 del 09.09.2024, all’arch. Luca Maggi, Dirigente del Servizio I;	
	VISTO il decreto ministeriale rep. n. 10 del 15 gennaio 2024 recante “Decreto di assegnazione delle risorse finanziarie ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera c) e dell’articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni”;	
	VISTO l’art. 26 della L. 18 giugno 2009, n. 69, recante " <i>Disposizioni per</i>	

lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile", il quale prevede che, al fine di garantire la continuità occupazionale del personale impiegato in Ales S.p.A., la partecipazione azionaria precedentemente detenuta da Italia Lavoro S.p.A. in Ales S.p.A. medesima è stata trasferita al Ministero;

VISTO lo Statuto di Ales, ed in particolare l'articolo 3 che prevede, tra l'altro, che la Società Ales *"svolge, prevalentemente per il MiBACT e secondo le direttive e gli indirizzi vincolanti forniti dallo stesso, l'esercizio di attività e la realizzazione di iniziative volte alla gestione, valorizzazione e tutela dei beni culturali in ambito nazionale ed internazionale (...) a titolo indicativo e non esaustivo, e sempre nel perseguimento delle finalità istituzionali del MiBACT, le seguenti attività: (...) servizi generali amministrativi, di informatizzazione gestionale, di assistenza e sviluppo informatico etc. e servizi tecnici di supporto alle attività del MiBACT e sue strutture periferiche, richiesti o contemplati da convenzioni o da specifiche direttive del MiBACT"*;

CONSIDERATO che il Ministero, giusta previsione contenuta nello Statuto di Ales all'art. 19, esercita, nei confronti della stessa Ales *"un'attività di controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi direttamente svolti"*;

VISTO l'art. 12 della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 e l'art. 7, commi 1 e 2, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, concernenti i requisiti per la sussistenza della *"relazione in house"*;

	<p>VISTO l'art. 12, paragrafi 1, 2 e 3 della Direttiva 2014/24/UE, laddove individua i requisiti per l'affidamento <i>in house</i>, specificando che: a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore deve esercitare sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata deve essere effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi; c) nella persona giuridica controllata non deve esservi alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata;</p> <p>VISTO l'articolo 16 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e successive modificazioni recante "<i>Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica</i>";</p> <p>VISTO l'articolo 23, comma 5, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 laddove dispone che gli obblighi informativi cui sono tenuti le stazioni appaltanti e gli enti concedenti verso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici riguardano anche gli affidamenti diretti a società <i>in house</i> di cui all'articolo 7, comma 2.</p> <p>VISTO l'articolo 7, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 nella parte in cui prevede che ai fini dell'affidamento <i>in house</i> di un contratto avente ad oggetto</p>	

	servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni	
	appaltanti e gli enti concedenti <i>“adottano per ciascun affidamento un</i>	
	<i>provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività,</i>	
	<i>delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione,</i>	
	<i>anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità,</i>	
	<i>efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del</i>	
	<i>procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche”</i>	
	VISTO l'art. 1-ter, comma 1, recante <i>“Misure per il servizio pubblico</i>	
	<i>essenziale di tutela, valorizzazione e fruizione degli istituti e luoghi della</i>	
	<i>cultura”</i> del D.L. 21 settembre 2019, n. 104, come modificato dall'art. 1,	
	comma 930, lett. a), b) e c), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nella	
	parte in cui dispone che non trova applicazione il comma 2 dell'articolo	
	192 del D.Lgs. 50/2016 (deroga da intendersi ora riferita all'art. 7, comma	
	2 del D.Lgs. 36/2023 in virtù della disposizione contenuta nell'art. 226, c.	
	5 del D.Lgs. 36/2023, ove si dispone che <i>“ogni richiamo in disposizioni</i>	
	<i>legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18</i>	
	<i>aprile 2016, n. 50 del 2016, o al codice dei contratti pubblici vigente alla</i>	
	<i>data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti</i>	
	<i>disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice</i>	
	<i>stesso”</i>), laddove il Ministero della Cultura, una volta verificata	
	l'impossibilità di utilizzare il proprio personale dipendente, si avvalga della	
	società Ales S.p.A. per lo svolgimento delle attività di accoglienza e	
	vigilanza nei musei, nei parchi archeologici statali nonché negli altri istituti	
	e luoghi della cultura e delle attività di supporto tecnico, amministrativo e	

	contabile, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali	
	autorizzate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri	
	20 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 29 agosto	
	2019, e, comunque, fino al 31 dicembre 2025 e delle ulteriori procedure	
	necessarie a soddisfare il fabbisogno di personale del Ministero da	
	impiegare in tali attività;	
	VISTO l'Atto di indirizzo del Ministero della cultura emanato dal Ministro	
	della cultura con provvedimento rep. n. 26 del 23 gennaio 2024 con cui	
	sono state individuate le priorità politiche da realizzarsi nell'anno 2024,	
	con proiezione triennale 2024 - 2026;	
	VISTO il decreto del Ministero della cultura 31 gennaio 2024, rep. n. 36 di	
	adozione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per il	
	triennio 2024-2026, adottato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 del	
	decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla	
	legge 6 agosto 2021, n. 113;	
	VISTO il decreto del Ministero della cultura 9 febbraio 2024, rep. n. 51,	
	concernente <i>"Modifiche al decreto 28 gennaio 2020, rep. n. 21 recante</i>	
	<i>articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero</i>	
	<i>della cultura"</i> , divenuto efficace a far data dal 27 febbraio 2024;	
	VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 marzo	
	2024, n. 57, "Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura,	
	degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo	
	indipendente di valutazione della performance", pubblicato in G.U. n. 102	
	del 3 maggio 2024;"	

	<p>VISTA la circolare del Segretariato Generale n. 14 dell'8 marzo 2024, avente ad oggetto: <i>“Decreto ministeriale 9 febbraio 2024, rep. 51, recante “Modifiche al decreto 28 gennaio 2020, recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero della cultura”, divenuto efficace a far data dal 27 febbraio, e decreto ministeriale 9 febbraio 2024, rep. 53, recante “Modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante “Organizzazione e funzionamento dei musei statali”, divenuto efficace in data 20 febbraio 2024 – Fase di attuazione e continuità amministrativa”;</i></p>	
	<p>VISTA la Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione relativa all'anno 2024 emanata dal Ministro della Cultura con decreto rep. n. 107 del 19 marzo 2024, con la quale sono stati assegnati ai titolari dei Centri di responsabilità amministrativa gli obiettivi strategici e strutturali ed i connessi obiettivi operativi per l'anno 2024;</p>	
	<p>CONSIDERATO che Ales S.p.A., in ragione della citata normativa e previsione statutaria, è configurata come società strumentale, <i>in house</i>, del Ministero;</p>	
	<p>CONSIDERATO che i servizi richiesti alla società Ales S.p.A. comprendono attività di supporto tecnico, amministrativo e contabile;</p>	
	<p>VISTO il contratto rep. 31 del 22 dicembre 2023 tra la Direzione Generale Sicurezza del patrimonio culturale e la Ales S.p.A. aventi ad oggetto <i>“Servizi di supporto finalizzati alla realizzazione di progetti per il rafforzamento della capacità amministrativa e gestionale degli uffici e per la gestione della ricostruzione nelle aree del Sisma 2016 per l'Ufficio del</i></p>	

	<i>Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016</i>	
	in scadenza al 31 dicembre 2024, le cui prestazioni eseguite sono state	
	valutate, ad oggi, positivamente dalla Committenza;	
	VALUTATA l'opportunità di continuare a disporre dei servizi erogati da	
	Ales per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025, finalizzati alla	
	realizzazione di progetti per il rafforzamento della capacità amministrativa	
	e gestionale degli uffici e per la gestione della ricostruzione nelle aree del	
	Sisma 2016 per l'Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite	
	dal sisma del 24 agosto 2016 ed evitarne la discontinuità;	
	VISTA la circolare del Segretariato Generale n. 44 del 30 Settembre 2022,	
	recante <i>"Stipula contratti con Ales S.p.A – Indicazioni operative"</i> , ai sensi	
	della quale, al fine di procedere all'affidamento dei servizi di supporto in	
	regime di <i>in house providing</i> a favore della Ales S.p.A., è stata posta in	
	essere l'attività di verifica prescritta dall'art. 1-ter del D.L. 21.9.2019, n.	
	104, convertito con modificazioni dalla L. 18.11.2019 n. 132, accertando	
	l'impossibilità di utilizzare il personale dipendente della scrivente	
	Direzione Generale al fine dello svolgimento dei servizi di cui trattasi;	
	VISTA la circolare del Segretariato Generale n. 11 del 31 marzo 2023,	
	recante <i>"Stipula contratti con Ales S.p.A – Integrazione circolare n. 44 del</i>	
	<i>30 settembre 2022"</i> , ai sensi della quale l'attività di verifica richiamata	
	nell'art. 1-ter del D.L. 21.9.2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla	
	L. 18.11.2019 n. 132, dovrà esser posta in essere dai singoli Centri di	
	Responsabilità amministrativa, attraverso la pubblicazione, sul portale	
	istituzionale RPV, di appositi interpelli rivolti a tutto il personale assegnato	

	allo specifico CDR ed alla eventuale periferia afferente;	
	VISTA la circolare di interpello n. 6 del 17 settembre 2024 pubblicata dalla	
	Direzione Generale Sicurezza del Patrimonio Culturale volta a verificare	
	la disponibilità del personale interno al Ministero, idoneo a prestare	
	servizio presso la Direzione medesima;	
	VISTO l'esito del Procedimento di verifica di disponibilità del personale in	
	servizio presso la Direzione Generale Sicurezza del Patrimonio Culturale	
	da impiegare nelle attività relative ai servizi in argomento, di cui alla nota	
	prot. n. 2988 del 25 settembre 2024;	
	VISTA la decisione di affidare rep. n. 22 del 7 novembre 2024 a firma del	
	Dirigente Delegato alla Direzione Generale Sicurezza del Patrimonio	
	Culturale;	
	VISTA la richiesta preliminare di offerta a firma del Dirigente Delegato alla	
	Direzione Generale Sicurezza del Patrimonio Culturale alla Ales S.p.A.,	
	recante il prot. n. 3351 del 25 ottobre 2024, con riferimento ai progetti per	
	il rafforzamento della capacità amministrativa e gestionale degli uffici e	
	per la gestione della ricostruzione nelle aree del Sisma 2016 per l'Ufficio	
	del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto	
	2016;	
	VISTA la nota di Ales S.p.A. recante il prot. n. 11449 del 31 ottobre 2024,	
	contenente la quantificazione dell'offerta per i servizi richiesti per un	
	importo complessivo pari ad Euro 763.215,89 oltre IVA di legge per	
	l'intero periodo di riferimento, corredata dall'attestazione della propria	
	capacità tecnica, organizzativa e professionale, con particolare	

	<p>riferimento alla pregressa esperienza nei servizi richiesti, così come richiamato dall'art. 2 dell'Atto di indirizzo di cui al decreto del Direttore generale per il Bilancio del 24 gennaio 2017, concernente i "<i>Parametri di congruità economica dei servizi svolti presso il MiBACT, nei confronti di Ales S.p.A.</i>";</p>	
	<p>CONSIDERATO che l'utilizzo di Ales in luogo dell'affidamento a privati contraenti a mezzo di procedure di gara, già verificato nell'ambito del settore in questione, consente alla Direzione Generale Sicurezza del patrimonio culturale un'economia di spesa e implementa l'efficacia generale e il buon andamento dell'azione amministrativa;</p>	
	<p>VISTA la nota recante il prot. n. 3482 del 4 novembre 2024, con cui il Dirigente Delegato alla Direzione Generale Sicurezza del Patrimonio Culturale ha accettato l'offerta proposta dalla Ales S.p.A., comunicando la propria volontà di affidare alla stessa Ales i servizi come indicati nella suddetta recante il prot. n. 11449 del 31 ottobre 2024;</p>	
	<p>VISTA la nota recante il prot. 25182 del 21 novembre 2024 della Direzione Generale Bilancio che trasmette il parere del "Comitato per l'esercizio sul controllo analogo sulla Ales S.p.A." che autorizza alla stipula del presente contratto;</p>	
	<p>CALCOLATA la disponibilità delle risorse economiche per la Direzione Generale Sicurezza del Patrimonio Culturale e la copertura finanziaria, per l'esercizio finanziario 2025/2026, sul capitolo 8952 p.g. 1, dello stato di previsione della spesa del Ministero della Cultura, istituito presso il C.d.R. 23 Direzione Generale Sicurezza del Patrimonio Culturale;</p>	

	ATTESO che, per tutte le ragioni anzi espresse si ritiene di dover	
	procedere alla sottoscrizione del presente contratto;	
	tutto ciò visto, premesso, rilevato e considerato, tra le Parti si	
	conviene quanto segue:	
	Articolo 1. Premesse.	
	1.1 Le premesse e i documenti richiamati in tutto il presente contratto ne	
	costituiscono parte integrante e sostanziale, anche se non materialmente	
	allegati.	
	1.2 Le parti prendono atto che ai sensi dell'art. 1 comma 1 del D.M. 402	
	del 21 dicembre 2023 la durata dell'”Ufficio del Soprintendente speciale	
	per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016” è attualmente fissata al	
	31 dicembre 2024, e pertanto convengono, ai sensi dell'art. 1353 c.c., che	
	l'efficacia del presente contratto sia sospensivamente condizionata	
	all'eventuale adozione, entro il 31 dicembre 2024, di un provvedimento di	
	proroga della durata del suddetto Ufficio.	
	Articolo 2. Oggetto del contratto.	
	2.1. Il Ministero affida ad Ales, che accetta, lo svolgimento delle attività di	
	cui al documento tecnico-descrittivo denominato “Disciplinare Tecnico” -	
	(“Allegato A”).	
	2.2. In particolare, il Ministero affida ad Ales, che accetta, un contratto per	
	“Servizi di supporto finalizzati alla realizzazione di progetti per il	
	rafforzamento della capacità amministrativa e gestionale degli uffici	
	e per la gestione della ricostruzione nelle aree del sisma 2016 per	

	I'Ufficio del Soprintendente Speciale per le Aree Colpite dal Sisma del 24 Agosto 2016".	
	2.3. Ales sarà, comunque, tenuta, nell'ambito delle attività descritte nel richiamato documento tecnico-descrittivo ad eseguire le variazioni nelle prestazioni richieste dal Ministero alle medesime condizioni stabilite nel presente contratto, senza alcun compenso o indennità aggiuntiva, purché le stesse non comportino un aumento delle prestazioni in misura superiore ad un quinto dell'importo del corrispettivo del contratto indicato nell'art. 8 che segue.	
	2.4. Le prestazioni dovute da Ales dovranno essere eseguite con gli strumenti e secondo le modalità già indicati nell'offerta tecnica presentata e menzionata nel punto delle premesse, nonché rispettando le modalità indicate nel richiamato allegato (Disciplinare Tecnico – “Allegato A”).	
	2.5. Ales, nello svolgimento del servizio ad essa affidato dovrà coordinarsi con le strutture del Ministero competenti, sotto le cui direttive dovranno essere rese le prestazioni convenute.	
	Articolo 3. Modalità di svolgimento delle prestazioni.	
	3.1 Le attività relative ai servizi previsti dovranno essere svolte come descritto ai paragrafi da 5 a 9 del Disciplinare Tecnico (“Allegato A”).	
	3.2 In ragione del ruolo di società <i>in house</i> del Ministero, Ales prende atto ed accetta che il Ministero si riservi la facoltà, in qualsiasi momento, di rimodulare le modalità di svolgimento delle prestazioni di cui all'articolo 2 al fine di ottimizzare, con la fattiva partecipazione della stessa Società, le risorse disponibili coerentemente con gli obiettivi prefissati.	

	Articolo 4. Durata. Esclusione del tacito rinnovo.	
	4.1 Le attività indicate nell'art. 2, avranno durata dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025	
	4.2 Il contratto non potrà essere in ogni caso rinnovato tacitamente.	
	4.3 Il Ministero si riserva la facoltà, in presenza della necessaria dotazione finanziaria, di rinnovare il contratto.	
	Articolo 5. Responsabilità verso i Terzi.	
	5.1 Il Ministero non assumerà alcuna responsabilità nei confronti di terzi per impegni assunti verso questi ultimi da Ales in relazione allo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto.	
	5.2 Ales si obbliga, in via incondizionata e irrevocabile, a sollevare e tenere indenne il Ministero da ogni e qualsiasi responsabilità e/o onere derivante dallo svolgimento da parte di terzi delle attività oggetto del presente contratto.	
	Articolo 6. Obblighi e adempimenti.	
	6.1 Ales si obbliga a svolgere le attività e ad eseguire i servizi oggetto del presente contratto, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia e buon andamento e secondo le indicazioni che le saranno fornite di volta in volta dal Ministero.	
	6.2 Ales si obbliga a fornire tutti i dati, tutte le informazioni e tutti i documenti che il Ministero riterrà di acquisire, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3 dello Statuto.	
	6.3 Ales si obbliga, altresì, a trasmettere al Ministero un elenco nominativo del Personale preposto allo svolgimento dei servizi oggetto del presente	

	contratto da aggiornare ogni qualvolta si verificano sostituzioni durature	
	e/o permanenti del personale addetto;	
	6.4 Ales si obbliga ad assicurare: a) la qualità delle prestazioni fornite; b)	
	lo specifico "know-how" acquisito nel settore dei beni culturali; c)	
	un'adeguata formazione del Personale impiegato nello svolgimento delle	
	attività oggetto del presente contratto.	
	6.5 Ales si obbliga ad erogare i servizi e a svolgere le attività nel rispetto	
	dei principi di uguaglianza e di imparzialità verso gli utenti, di continuità e	
	di regolarità nell'esecuzione dei servizi.	
	6.6 Ales si obbliga, altresì, a rispettare tutte le indicazioni relative	
	all'esecuzione del contratto che dovessero essere impartite dal Ministero,	
	nonché a dare immediata comunicazione al Ministero di ogni circostanza	
	che abbia influenza sull'esecuzione del contratto stesso.	
	6.7 Ales si obbliga, inoltre, ad applicare nei confronti di tutto il personale	
	assunto in virtù del presente contratto condizioni economiche e normative	
	non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi di lavoro della	
	categoria, nonché ad osservare e a far osservare tutte le disposizioni	
	vigenti e quelle che potranno intervenire nel corso dell'appalto in materia	
	di assicurazioni sociali e previdenziali, di collocamento e di assunzione	
	obbligatoria del Personale.	
	6.8 Rimarranno in ogni caso a carico dell'Impresa i seguenti oneri ed	
	obblighi relativi:	
	- alla fornitura di idonea documentazione, se necessario anche	
	fotografica, che riassume le varie fasi di lavoro svolte;	

	- alla cura della corretta esecuzione dei servizi e di ogni altra attività	
	connessa alle prestazioni dell'appalto, con pronto adeguamento ad ogni	
	disposizione impartita dal Ministero;	
	- alla responsabilità diretta dell'operato di tutti i dipendenti o collaboratori	
	nei confronti sia del Ministero, sia dei terzi;	
	- all'osservanza e all'obbligo di far osservare tutte le disposizioni vigenti e	
	quelle che potranno intervenire nel corso dell'appalto in materia di	
	assicurazioni sociali e previdenziali, di collocamento e di assunzione	
	obbligatoria del personale;	
	- alla cura della preparazione del personale mediante corsi periodici di	
	formazione per la conduzione e la gestione del servizio, con particolare	
	attenzione alla sicurezza;	
	- al costante aggiornamento dei propri operatori sulle normative in vigore	
	relativamente alle prestazioni e all'esecuzione di opere oggetto del	
	presente contratto e alla trasmissione della relativa documentazione al	
	Ministero;	
	- alla dotazione in favore dei propri dipendenti o collaboratori dei	
	dispositivi di protezione individuali previsti dalla normativa vigente in	
	relazione all'attività svolta;	
	- all'esecuzione del servizio nel rispetto del presente contratto	
	concordando preventivamente eventuali modifiche all'ordine degli	
	interventi direttamente con il Ministero o con i suoi Uffici competenti per	
	ciascuna area;	
	6.9 La Ales dovrà, infine, eseguire le prestazioni contrattualmente dovute	

	nella piena e totale osservanza dei regolamenti, delle normative e delle	
	leggi nazionali e regionali vigenti in materia di:	
	- gestione dei servizi affidati;	
	- sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;	
	- assunzioni obbligatorie e patti sindacali.	
	Articolo 7. Comunicazioni del Ministero.	
	7.1 Qualsiasi richiesta di modifica degli orari, delle modalità o del tipo dei	
	servizi oggetto del presente contratto, sarà comunicata dal responsabile	
	del contratto del Ministero al responsabile del contratto di Ales. Tale	
	comunicazione sarà inviata dal Ministero ad Ales con almeno 3 (tre) giorni	
	di anticipo e a tale comunicazione Ales dovrà dare tempestivo riscontro.	
	7.2 Il Ministero si impegna a fornire la propria assistenza e collaborazione	
	al Personale di Ales nell'espletamento dei servizi affidati e a mettere a	
	disposizione di Ales e del Personale di quest'ultima locali idonei e tutte le	
	informazioni necessarie al fine di prevenire i rischi presenti sui luoghi di	
	lavoro e gli eventuali rischi di interferenze in base a quanto previsto dal	
	decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante " <i>Attuazione dell'articolo 1</i>	
	<i>della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della</i>	
	<i>sicurezza nei luoghi di lavoro</i> " e successive modificazioni.	
	Articolo 8. Corrispettivo.	
	8.1 Il corrispettivo complessivo spettante ad Ales per l'esecuzione dei	
	servizi è pattuito in € 763.215,89 (settecentosessantatreduecentoquin-	
	dici/89) oltre IVA di legge per l'intero periodo di riferimento.	
	8.2 Ales dichiara di accettare l'importo complessivo sopraindicato, avendo	

completa e approfondita conoscenza delle quantità, delle modalità e del tipo di lavoro da svolgere e, conseguentemente, dichiara di rinunciare a qualsivoglia pretesa di carattere economico che dovesse derivare da una sua eventuale errata valutazione di tutti i fattori e gli elementi necessari per dare esecuzione esatta e puntuale a tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto.

8.3 Le attività contrattuali risultano nel piano delle azioni di cui al documento tecnico-descrittivo “Disciplinare Tecnico” (Allegato “A”) e-per le attività eventualmente non erogate Ales procederà ad uno storno dei corrispettivi da quantificarsi sulla base dei minori costi sostenuti, che andranno calcolati sulla base del dettaglio dei costi contenuti nell’offerta inviata.

8.4 Oneri per la sicurezza.

Il Ministero ha redatto il Documento di Valutazione dei Rischi da interferenza per le sedi di diretta competenza e l’eventuale Documento Unico di Valutazione dei Rischi da interferenza preliminari per ogni restante sede recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto. Il soggetto presso la cui sede si svolgerà il servizio si impegna a far pervenire ad ALES l’integrazione al Documento con i relativi rischi da interferenza specifici prima dell’esecuzione del contratto.

Il Ministero dichiara che in fase preliminare d’appalto gli oneri della sicurezza sono da intendersi pari ad **Euro 0** in quanto non si configurano interferenze a fronte delle quali occorra porre in essere ulteriori misure di

prevenzione e protezione rispetto a quelle adottate

Articolo 9. Modalità di pagamento e fatturazione.

9.1 Nei limiti dell'importo indicato nel precedente art. 8, alla condizione che il Ministero dell'Economia e delle Finanze abbia accreditato al Ministero le necessarie risorse finanziarie, il pagamento del corrispettivo avverrà mensilmente entro trenta giorni dalla data di presentazione da parte di Ales al Ministero delle relative fatture, le quali dovranno essere inviate da Ales al Ministero dopo che Ales abbia acquisito da parte dello stesso il documento attestante l'esecuzione del servizio come previsto al paragrafo 8 del Disciplinare Tecnico – Allegato "A".

9.2 La fatturazione del servizio sarà effettuata dalla Ales in forma elettronica specificando il codice univoco **WDSLR5**, con l'avvertenza che detta fatturazione è soggetta a "split payment", ricorrendone gli estremi di legge.

Articolo 10. Interruzione o sospensione dei servizi.

10.1 Le Parti non saranno ritenute inadempienti qualora l'inosservanza degli obblighi derivanti dal contratto sia dovuta a forza maggiore.

10.2 Verificatosi un caso di forza maggiore che impedisca ad una Parte l'esatta e puntuale osservanza degli obblighi contrattuali, la stessa sarà tenuta a darne tempestiva comunicazione all'altra, indicando anche il tempo prevedibile di impedimento.

10.3 La Parte che non ha potuto adempiere, per causa di forza maggiore, ha diritto ad una proroga dei termini in misura pari alla durata dell'evento impeditivo.

	Articolo 11. Penali.	
	11.1 Qualora il Ministero accertasse l'inidoneità di una qualunque attività svolta da Ales a seguito di contraddittorio con la stessa Società, oppure rilevasse delle inadempienze agli obblighi derivanti dal presente contratto potrà richiedere ad Ales di porre rimedio a tali inconvenienti, fissandogli un termine perentorio non inferiore a 15 (quindici) giorni.	
	11.2 Qualora Ales non provvedesse entro il suddetto termine stabilito ad eliminare le inadempienze rilevate sarà facoltà del Ministero applicare le penali, in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, da determinarsi, da parte del Ministero, in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.	
	11.3 L'applicazione delle penali, fatto salvo il diritto di ottenere il maggior danno subito, non pregiudicherà in alcun modo il diritto del Ministero di pretendere l'esatto adempimento delle prestazioni contrattuali, con tutte le conseguenze inerenti, né quello di far svolgere da terzi a spese di Ales i servizi non puntualmente e/o non esattamente eseguiti.	
	Articolo 12. Assicurazione.	
	12.1 Ales sarà responsabile degli eventuali danni causati a persone o cose, sia dai propri dipendenti e collaboratori sia da attrezzature e materiali impiegati, in conseguenza dell'esecuzione delle prestazioni convenute e delle attività connesse, sollevando Il Ministero da ogni responsabilità al riguardo.	
	12.2 Ales si obbliga a prestare adeguata copertura assicurativa per la	

	copertura del rischio della responsabilità civile per un massimale non inferiore ad Euro 1.000.000,00 (unmilione/00).	
	Articolo 13. Riservatezza e proprietà dei documenti.	
	13.1 Tutte le informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e dati tecnici dei quali Ales verrà a conoscenza nello svolgimento del contratto ad essa affidato, dovranno essere considerati riservati e coperti da segreto.	
	13.2 Ales sarà obbligata, pertanto, verso il Ministero ad adottare tutte le cautele necessarie per mantenere il riserbo ed il segreto su quanto appreso, rimanendo responsabile per eventuali divulgazioni indebite avvenute ad opera dei propri dipendenti o collaboratori in genere.	
	13.3 L'obbligo di riservatezza e il divieto di divulgazione potranno essere rimossi soltanto previa autorizzazione scritta del Ministero.	
	Articolo 14. Verifiche, controlli e monitoraggio.	
	14.1 Il Ministero, per verificare la regolarità e la qualità dei servizi, effettuerà controlli e accertamenti anche durante le ore di lavoro, avvalendosi indifferentemente di proprio personale e procedendo, con le modalità che riterrà più idonee, all'ispezione dei locali e delle aree nelle quali si deve svolgere il servizio, in qualsiasi momento e senza preavviso e avendo il diritto di ricevere sollecitamente da Ales tutte le informazioni e la documentazione che riterrà necessarie.	
	14.2 Il controllo non solleva comunque Ales dalla piena ed esclusiva responsabilità per la perfetta e puntuale esecuzione delle attività oggetto del contratto.	

	Articolo 15. Risoluzione del contratto.	
	Clausola risolutiva espressa.	
	15.1 Ministero avrà il diritto di far dichiarare la risoluzione del contratto	
	stesso, qualora Ales si rendesse colpevole di gravi violazioni di legge o di	
	negligenza grave quale, a titolo indicativo, ripetuti e rilevanti ritardi	
	nell'esecuzione del contratto. In tali ipotesi, qualora Ales non avesse	
	ottemperato alla diffida ad adempiere, che dovrà esserle notificata dal	
	Ministero con un preavviso di non meno di quindici giorni, il contratto sarà	
	risolto di diritto con le conseguenze previste dalla Legge.	
	15.2 Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, Il	
	Ministero comunicherà formalmente all'Impresa la volontà di valersi della	
	risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c..	
	È fatto salvo in ogni caso il risarcimento dei danni in favore	
	dell'Amministrazione.	
	15.3 Il presente contratto è sottoposto alla condizione sospensiva	
	dell'esito positivo dell'approvazione e degli altri controlli previsti dalle	
	norme di contabilità, derivandone per l'effetto, in caso di esito negativo	
	dei suddetti controlli, l'inefficacia del contratto medesimo.	
	15.4 Resta fermo che in caso di mancato avveramento della condizione	
	sospensiva di cui al precedente art. 15.3, Ales S.p.A. avrà diritto al	
	rimborso di tutte le spese sostenute per le prestazioni espletate a seguito	
	della richiesta di anticipazione dei servizi da parte del Ministero.	
	Articolo 16. Recesso.	
	16.1 Il Ministero avrà il diritto insindacabile di recedere dal contratto in	

	ogni momento con un preavviso scritto di 60 (sessanta) giorni, dovendo	
	in tal caso riconoscere alla Ales soltanto il corrispettivo dovuto per le	
	prestazioni rese fino al momento in cui Il recesso dovrà avere efficacia,	
	rimanendo escluso qualsiasi obbligo di indennizzo o di risarcimento da	
	parte del Ministero.	
	16.2 L'eventuale dichiarazione di recesso dovrà essere comunicata a Ales	
	mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata	
	presso il suo domicilio eletto indicato nell'art. 22 che segue o mediante	
	posta elettronica certificata.	
	Articolo 17. Protezione dei dati personali.	
	17.1 Ales effettuerà, direttamente o con l'ausilio di soggetti terzi che	
	partecipano alla sua attività produttiva e nel pieno rispetto dei principi di	
	pertinenza, liceità e correttezza, tutte le operazioni di trattamento dei dati	
	personali necessarie per compiere l'attività contrattualmente dovuta in	
	conformità ai principi sanciti dal Regolamento generale sulla protezione	
	dei dati (UE) n. 2016/679 (General Data Protection Regulation).	
	17.2 Ales osserverà gli obblighi previsti dalle clausole contrattuali	
	predisponendo, dandone tempestiva informazione al Ministero, ogni	
	misura di sicurezza fisica, logica e organizzativa necessaria a garantire il	
	rispetto dell'integrità ed esattezza dei dati personali trattati, nonché la	
	liceità del trattamento. In particolare, Ales adotterà ogni misura	
	organizzativa tale da evitare rischi di:	
	- distruzione, perdita o alterazione dei dati;	
	- accessi ai dati da parte di soggetti non autorizzati;	

	- uso dei dati non conforme agli scopi dichiarati della raccolta;	
	- uso non consentito dei dati utilizzati.	
	17.3 Ales utilizzerà i dati personali nella misura strettamente necessaria	
	all'attività da compiere per l'esecuzione del contratto, e avvertirà il	
	Ministero, di qualsiasi evento che, a seguito dell'esecuzione della	
	prestazione richiesta, possa aver importato l'alterazione dei dati.	
	17.4 Ales non procederà alla comunicazione dei dati personali a terzi non	
	coinvolti direttamente nelle attività oggetto del contratto, se non previa	
	autorizzazione del Ministero e nel rispetto delle prescrizioni di legge,	
	previa garanzia che i dati trasmessi giungano al destinatario esatti e siano	
	da questi utilizzati per fini leciti. In ogni caso, Ales notificherà	
	immediatamente al Ministero qualsiasi utilizzo o divulgazione non	
	autorizzati di informazioni personali, di cui sia venuta a conoscenza.	
	17.5 Le Parti si danno reciprocamente atto che le informazioni raccolte	
	presso l'interessato, per la finalità di eseguire il presente contratto,	
	saranno trattate con mezzi automatizzati o manuali e concernono dati	
	comuni il cui mancato conferimento importerebbe l'impossibilità di	
	eseguire il presente contratto. Le informazioni non saranno diffuse, né	
	trasferite all'estero. La comunicazione avrà luogo esclusivamente per	
	l'esecuzione degli obblighi di legge, nonché per finalità fiscali e contabili.	
	Ognuna delle Parti informa l'altra che potrà esercitare i diritti di cui agli	
	artt. 15, 16, 17 e 19 del Regolamento (UE) n. 2016/679 tra cui quelli di	
	cancellazione, di opposizione e di accesso, rivolgendosi direttamente	
	presso le sedi indicate nel presente contratto.	

	Articolo 18. Referenti del contratto.	
	I rapporti tra il Ministero e Ales saranno tenuti, per ciò che attiene	
	all'esecuzione del presente contratto, tra l'Arch. Dott. Luca Maggi in	
	qualità di Dirigente Delegato alla Direzione Generale Sicurezza del	
	Patrimonio Culturale e il dott. Fabio Tagliaferri della Ales S.p.A., quale	
	Amministratore delegato della Ales S.p.A..	
	Articolo 19. Forma delle modificazioni contrattuali.	
	Il presente contratto non potrà essere validamente ed efficacemente	
	modificato, né integrato se non mediante atto scritto firmato da entrambe	
	le Parti.	
	Articolo 20. Foro competente.	
	Qualsiasi controversia insorgesse tra le Parti in merito al presente	
	contratto, qualora non fosse possibile risolverla attraverso un pacifico	
	componimento, sarà decisa con competenza esclusiva dell'Autorità	
	Giudiziaria del Foro di Roma.	
	Articolo 21. Modalità di stipula e spese.	
	Il presente atto è sottoscritto mediante apposizione di firme digitali	
	qualificate e, in caso di firma disgiunta, si intende perfezionato nel luogo,	
	nel giorno e nell'ora in cui è stata apposta la firma del secondo contraente.	
	Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto, comprese quelle di	
	bollo e relative alle copie necessarie, saranno a carico di Ales.	
	Articolo 22. Elezione di domicilio.	
	Ales elegge domicilio presso la propria sede in Roma, Via Nazionale n.	
	243 ed in difetto, nel domicilio suppletivo eletto presso il Comune di Roma,	

anche per gli effetti dell'art. 141 c.p.c..

Il presente contratto avrà validità a seguito della registrazione presso i
competenti organi.

Il Ministero della Cultura – Direzione Generale Sicurezza del Patrimonio
Culturale

Arch. Luca Maggi _____ (firmato digitalmente)

Ales S.p.A.

Dott. Fabio Tagliaferri _____ (firmato digitalmente)